



COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO

Provincia di Pavia

Tel. 0383-876121 – fax 0383-876163

C.F. e P.IVA 00460370182

Sito internet: www.comune-san-quirico.pv.it

E-mail: pmcorvinosanquirico@libero.it

poliziale@comune.corvino-san-quirico.pv.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Regolamento di Polizia Rurale

Approvato con delibera del C.C. n° 29 del 29/09/2011

INDICE

TITOLO I: Ambito di applicazione e principi generali di attuazione.

- Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.
- Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale.
- Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale.
- Articolo 4. Ordinanze.

TITOLO II: Fabbricati e cortili.

- Articolo 5. Fabbricati rurali.
- Articolo 6. Prevenzioni antincendio.
- Articolo 7. Scolo e stillicidio.
- Articolo 8. Stalle e concimaie.
- Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami zootecnici.
- Articolo 10. Cani da guardia di edifici rurali.
- Articolo 11. Abbeveratoi per animali.

TITOLO III: Strade interpoderali e vicinali

- Articolo 12. Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali.
- Articolo 13. Transito sulle strade.
- Articolo 14. Manutenzione – Obblighi dei frontisti.

TITOLO IV: Regimentazione idraulica del territorio - Fossi e manufatti per le acque.

- Articolo 15. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti.
- Articolo 16. Distanze per fossi, canali e alberi.
- Articolo 17. Regimazione delle acque .
- Articolo 18. Spurgo e pulizia di fossi e canali .
- Articolo 19. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde .
- Articolo 20. Canali e altre opere consortili.
- Articolo 21. Acque pubbliche.

TITOLO V: Attraversamenti e rispetto dei fondi

- Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati.
- Articolo 23. Passaggio con mezzi.
- Articolo 24. Passaggio su fondi comuni.
- Articolo 25. Sentieri panoramici.
- Articolo 26. Sciami di api.
- Articolo 27. Appropriazione di prodotti.
- Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti.

TITOLO VI: Pascolo, Caccia e Pesca.

- Articolo 29. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame sul territorio comunale.
- Articolo 30. Pascolo degli animali.
- Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati .
- Articolo 32. Pascolo abusivo.
- Articolo 33. Attraversamento di centro abitato.
- Articolo 34. Bestiame a soccida.
- Articolo 35. Caccia e pesca.

TITOLO VII: Attività agricole

- Articolo 36. Principi generali.
- Articolo 37. Allevamenti.
- Articolo 38. Lavorazioni del terreno.
- Articolo 39. Erosione superficiale delle acque.

TITOLO VIII: Malattie e difesa delle piante coltivate

- Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante.
- Articolo 41. Danni da deriva.
- Articolo 42. Informativa per trattamenti in corso.
- Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie.
- Articolo 44. Residui delle coltivazioni viticole.
- Articolo 45. Terreni abbandonati e vigneti incolti.
- Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM).

TITOLO IX: Malattie del bestiame e trasporto del letame

- Articolo 47. Obbligo di denuncia.
- Articolo 48. Malattie contagiose.
- Articolo 49. Animali morti per malattie infettive.
- Articolo 50. Igiene delle stalle.
- Articolo 51. Trasporto del letame.

TITOLO X: Vincoli forestali e prevenzione incendi

- Articolo 52. Abbattimenti alberi.
- Articolo 53. Prevenzione incendi.

TITOLO XI: Controlli e sanzioni

- Articolo 54. Violazioni e loro accertamento.
- Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto.
- Articolo 56. Sanzioni accessorie.

TITOLO XII: Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 57. Deroga.
- Articolo 58. Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di attuazione

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Corvino San Quirico.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale.

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio individuato dall'Articolo 1, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione del Regolamento ha lo scopo di far accrescere e consolidare la consapevolezza della necessaria tutela del territorio in ambito rurale.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale.

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti di polizia locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato, della Regione e delle guardie ecologiche provinciali. Il Sindaco può individuare dei volontari ai quali delegare le segnalazioni di eventuali situazioni difformi rispetto al presente regolamento.

Articolo 4. Ordinanze.

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili

Articolo 5. Fabbricati rurali.

I fabbricati rurali sono rappresentati dagli edifici a servizio dell'azienda agraria, compresi la casa di abitazione del proprietario o del conduttore o altri aventi titolo sull'azienda agraria e degli edifici adibiti ad abitazione dei dipendenti dell'azienda stessa. I parametri d'identificazione sono stabiliti dalla normativa vigente.

I requisiti dei fabbricati rurali sono quelli che il Regolamento edilizio e il Regolamento locale d'igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si

applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio.

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplosive e infiammabili per uso agricolo.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case rurali, nel rispetto della distanza tra fabbricati imposta dal vigente Piano di Governo del Territorio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla GU, n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc.

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle e concimaie.

Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili, con pozzetti a tenuta per i liquidi ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le concimaie e/o i letamai devono essere collocati a valle e lontani almeno 100 metri da corsi d'acqua, almeno 200 metri di raggio dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia. Devono inoltre essere ubicate a una distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Dette distanze non si applicano ai piccoli allevamenti di tipo familiare, con un limite massimo di 10 animali di grande taglia (bovini, equini, bufalini) o 15 animali di media taglia (ovini, caprini, suini).

Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia, riferite agli allevamenti.

Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami zootecnici.

È assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura con acque luride di qualsiasi provenienza. È altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio

di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti a evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori; quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante aratura.

Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali.

I cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno.

I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocimento al vicinato.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia in presenza del proprietario; l'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto d'informazione per il pubblico, mediante l'affissione di cartelli da installare nei pressi dei fondi interessati al pascolo, indicanti la presenza di cani in libertà.

Articolo 11. Abbeveratoi per animali.

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiali di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

È vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III Strade interpoderali e vicinali

Articolo 12. Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali.

Per strada interpoderala s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 lettera d) del Codice della Strada.

Il tracciato delle strade vicinali "di pubblica utilità" il cui elenco è allegato al presente regolamento (Allegato "A") è quello previsto nella mappa catastale e comunque non può essere ridotto sotto la dimensione minima prevista dal Codice della Strada.

È vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali e vicinali, senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Articolo 13. Transito sulle strade interpoderali e vicinali.

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto o autorizzati.

Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

È in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le dovessero danneggiare, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

È fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analoghi divieti e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Articolo 14. Manutenzione – Obblighi dei frontisti

È vietato formare opere, depositi o ingombri sul suolo di strade interpoderali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito.

Quando sorge la necessità di eseguire lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente titolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera mirante a migliorare la qualità di transito della strada, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari o della superficie dei terreni afferente alla strada (vale la prima maggioranza raggiunta) che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Alla manutenzione delle strade vicinali, provvedono i frontisti; alla manutenzione delle strade interpoderali provvedono i proprietari dei terreni serviti in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno.

Le strade vicinali e interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

È fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale ricarico con materiale misto ghiaioso stabilizzato.

È fatto obbligo ai frontisti di strade comunali, vicinali e interpoderali di:

- Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

TITOLO IV

Regimazione idraulica del territorio - Fossi e manufatti per le acque

Articolo 15. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti.

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti),

sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Articolo 16. Distanze per fossi, canali e alberi.

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza di siepi, arbusti e alberi valgono le indicazioni agli allegati A1 e A2, per quanto non indicato è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile.

Articolo 17. Regimazione delle acque.

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura e origine.

È vietata la realizzazione di piantagioni e l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

È proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante, al di fuori degli alvei e scoli naturali.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (salvo che lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni, con una frequenza lungo il versante di pendenza non superiore al 10%, di almeno 1 scolina ogni 100 metri. Si può derogare al presente obbligo a condizioni di mettere in atto accorgimenti tali da impedire comunque l'erosione dei versanti e dimostrarne l'efficacia (es. inerbimenti, terrazzamenti, ecc.).

Articolo 18. Spurgo e pulizia di fossi e canali.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune provvederà a far eseguire i lavori di pulizia e di ripristino a spese dell'inadempiente, ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 19. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a recidere i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 20. Canali e altre opere consortili.

Per la manutenzione di canali e altre opere consortili destinate all'irrigazione e allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal Regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 21. Acque pubbliche.

È vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

È altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente.

In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio, relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico maggiore e minore; fatte salve le disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati.

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi devono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e tartufi.

Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

Articolo 23. Passaggio con mezzi.

È vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 24. Passaggio su fondi comunali.

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23.

È vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione.

Articolo 25. Sentieri panoramici.

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 26. Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante e agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Articolo 27. Appropriazione di prodotti.

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 24 dello 08.07.89 e n. 24 del 23.06.97, è permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti.

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali o altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

TITOLO VI

Pascolo, Caccia e Pesca

Articolo 29. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale.

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente.

Articolo 30. Pascolo degli animali.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente a evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati.

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 32. Pascolo abusivo.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 33. Attraversamento di centro abitato

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi e armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Articolo 34. Bestiame a soccida.

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio Comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 35. Caccia e pesca.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII

Attività agricole

Articolo 36. Principi generali.

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o

disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 37. Allevamenti.

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici e invertebrati (elicicoltura, lombricoltura, ecc.) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

Gli ovini e i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e 1,00 metro dal confine di proprietà: l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

Articolo 38. Lavorazioni del terreno

I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, così come definite dal Comune nell'allegato "A" al presente Regolamento, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare un'intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, il ciglio, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada (Allegato B).

Per quanto riguarda i vigneti e i frutteti, si stabilisce che la capezzagna sia di almeno 3 metri.

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale (piano carrabile più ciglio), dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Coloro che debbano provvedere all'impianto di nuovi vigneti, o al reimpianto degli esistenti su appezzamenti situati lungo strade statali, provinciali, comunali o, comunque, di pubblico transito, devono rispettare la distanza minima di 3 metri tra l'area coltivata e il ciglio stradale.

Anche a prescindere da operazioni di reimpianto, coloro che coltivano vigneti a distanza inferiore ai suddetti limiti, devono arretrare la coltivazione entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in modo da rispettare tale limite.

È considerata normale pratica agricola, lo sbancamento di parti di terreno agrario inferiori ad ettari 1 e a movimenti di volume non superiori a mc 2.000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm 40. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaia.

Articolo 39. Erosione superficiale delle acque.

I proprietari e i conduttori dei vigneti (in particolare di quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità (vedi anche Art. 17). Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

È fatto comunque divieto di eseguire lavorazioni superficiali dei terreni vitati dopo il 20 giugno, tranne che nel sottofilare (per una larghezza di 70 cm) e per i vigneti giovani (fino a 3 anni di

età). Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade pubbliche e di pubblico transito, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività.

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante.

Nell'evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture e al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Articolo 41. Danni da deriva.

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Articolo 42. Informativa per trattamenti in corso.

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche (classificate XT e XT+) devono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi.

Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie.

È proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 44. Residui di coltivazioni.

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione e i danni del "mal dell'esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interrimento, oppure asportati dai vigneti per altri usi.

Articolo 45. Terreni abbandonati e vigneti incolti.

In caso di terreni abbandonati e inselvatichiti, i proprietari degli stessi dovranno mantenere pulita, con ripetuti sfalci, una fascia perimetrale di almeno 10 metri dal confine con le altre proprietà e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedessero i proprietari, la stessa potrà essere eseguita a cura del Comune, che poi potrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi inselvatichiti.

Nel caso sul terreno inselvatichito comparissero essenze esotiche e non, ritenute infestanti, inquinanti o dannose alla salute umana e animale, è d'obbligo la segnalazione all'autorità comunale che si farà carico di inviare la segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale che adotterà i necessari e opportuni provvedimenti.

Analogamente è obbligatorio per tutti i proprietari di segnalare la presenza e la comparsa di organismi animali dannosi alle colture e alle specie forestali e per i quali vige il regime di lotta obbligatoria.

È fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (*oidio, peronospora, flavescenza dorata, ecc.*) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado, o non volesse provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo a spese del proprietario.

Per quanto concerne i diritti di nuovo impianto, si rimanda ai contenuti della delibera G.R. 06.04.2004, n. VII/17020 ed alle eventuali successive modificazioni.

Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM).

L'utilizzo di OGM sul territorio comunale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

TITOLO IX

Malattie del bestiame e trasporto del letame

Articolo 47. Obbligo di denuncia.

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 05.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 48. Malattie contagiose.

Nei casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 49. Animali morti per malattie infettive.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 50. Igiene delle stalle.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Articolo 51. Trasporto del letame.

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere e in luoghi dove possa dare corso a inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Per quanto riguarda lo stoccaggio nelle concimaie, si rimanda al precedente articolo 8.

TITOLO X

Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 52. Abbattimento alberi.

È vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione.

Il taglio va eseguito, nelle zone collinari fino a 600 mt., dal 15 ottobre al 31 marzo e deve essere eseguito in modo da risultare inclinato ed il più vicino possibile al colletto.

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.

L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, della Provincia e della Comunità Montana per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.

Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo e alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28.10.2004, n. 27 ed al Regolamento 23.02.1993 n. 1 ed eventuali successive modificazioni.

È vietato lo sradicamento delle ceppaie poiché servono a mantenere stabile il terreno.

Articolo 53. Prevenzione incendi.

È vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art. 59 del TULPS, dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

È consentita solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti, stoppie con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di 100 metro dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale e ogni altro luogo, materiale o impianto a rischio incendio.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni

Articolo 54. Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o siano punite da disposizioni speciali, sono sanzionate come specificato nell'allegato C e D.

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente Regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime s'intendono disapplicate.

Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto.

Il Sindaco o un suo delegato, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 e ad irrogare la sanzione.

Articolo 56. Ripristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a porre rimedio alle modificazioni o ai danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell'allegato D, assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.

La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1981, n. 689.

In caso d'inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57. Deroga.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente Regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Articolo 58. Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e di ogni altra norma in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali.


ALLEGATO A

ELENCO STRADE VICINALI DI PUBBLICA UTILITÀ


1. Strada Vicinale “Del Gazzolo”
2. Strada Vicinale “Dla Funtanela”
3. Strada Vicinale Valle Straggini Casa Bozzi
4. Strada Vicinale “Valle dei Prati”
5. Strada Vicinale “Costaiola”

ALLEGATO A1

**FOSSI E CANALI PRIVATI
DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE**




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

ALLEGATO A2


DISTANZE DI ALBERI DA STRADE COMUNALI E VICINALI




ARBUSTI E SIEPI DI ALTEZZA FINO A 1 METRO



ARBUSTI E SIEPI DI ALTEZZA SUPERIORE A 1 METRO




BOSCHI DI ROBINIA E CASTAGNO GOVERNATO A CEDUO




ALBERI O BOSCHI D'ALTO FUSTO

ALLEGATO B

**LAVORAZIONI AGRICOLE DI ARATURA CAMPI
COLTIVATI A COLTURE ERBACEE
AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI**



ARATURA TRASVERSALE



ARATURA LONGITUDINALE

Allegato “C”

SANZIONI

- ***SANZIONI FASCIA N. 1***

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da 25.00 Euro a 250,00 Euro.

- ***SANZIONI FASCIA N. 2***

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzioni da 50,00 Euro a 500,00 Euro.

Come previsto all'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- ***SAA***

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino.

Allegato “D”

Art.		Sanzione fascia	Sanzione accessoria
7	Scolo e stillicidio	1	
8	Stalle e concimaie	2	
9	Impiego e spargimento di liquami zootecnici	2	
10	Cani a guardia di edifici rurali	2	
11	Abbeveratoi per animali	2	
13	Transito sulle strade interpoderali e vicinali	2	SAA
14	Manutenzione – Obbligo dei frontisti	2	SAA
15	Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti	2	
16	Distanza per fossi, canali e alberi	2	SAA
17	Regimazione delle acque	2	SAA
18	Spurgo e pulizia di fossi e canali	2	SAA
19	Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	2	SAA
20	Canali ed opere consortili	2	
21	Acque pubbliche	2	SAA
22	Passaggio pedonale sui fondi privati	1	
23	Passaggio con mezzi	1	
24	Passaggio sui fondi comunali	1	SAA
27	Appropriazione di prodotti	1	
28	Controllo su appropriazione di prodotti	1	
30	Pascolo di animali	1	
31	Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati	1	
32	Pascolo abusivo	1	
33	Attraversamento di centro abitato	1	SAA
34	Bestiame a soccida	1	
37	Allevamenti	2	
38	Lavorazioni del terreno	2	SAA
39	Erosione superficiale delle acque	2	SAA
40	Difesa contro le malattie delle piante	2	
41	Danni da deriva	2	
42	Informativa per trattamenti in corso	2	
43	Contenitori di sostanze antiparassitarie	2	SAA
44	Residui delle coltivazioni	2	
45	Terreni abbandonati e vigneti incolti	2	SAA
47	Obbligo di denuncia	2	
48	Malattie contagiose	2	
50	Igiene delle stalle	2	
51	Trasporto del letame	1	
52	Abbattimento alberi	1	
53	Prevenzione incendi	2	